

STUDIO LEGALE
Avv. STEFANIA CINUS
 Via Morosi n. 16/A - 61032 FANO (PU)
 Tel. 0721-805656 - 825908 - Fax 0721-838140
 Cod. Fisc. CNS SFN 78D51 F348Q
 Partita IVA 02478530419
 stefaniacinus@pec.ordineavvocatipesaro.it

MEMORIA DIFENSIVA E DI COSTITUZIONE

Per il Sig. Rincicotti Umberto, nato a Fano (PU) il 18 agosto 1951 ed ivi residente a Fano (PU) in Via del Ponte n. 75 (C.F. RNCMRT51M18D488A) rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Stefania Cinus del Foro di Pesaro (C.F. CNSSFN78D51F348Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano Via M. Morosi n. 16/a, la quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, u.c. c.p.c., così come modificato dalla L. 80/2005 e successive modificazioni, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, nel corso del presente procedimento, al numero di telefax 0721/838140 e all'indirizzo di posta elettronica certificata stefaniacinus@pec.ordineavvocatipesaro.it

nel procedimento arbitrale

promosso da Aset S.p.a., in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro - tempore, Dott. Giovanni Mattioli, corrente in Fano (PU), in Via Enrico Mattei n.17 (P.IVA 01474680418), rappresentata e difesa da prof. Avv. Marco Cassiani presso lo studio del quale elegge domicilio in Pesaro, Via Mameli n. 104

affidato

all'Arbitro Unico, Avv. Francesca Cecchini con sede a Fano (PU) in Via Nini n. 8, nominata dal Presidente del Tribunale di Pesaro,

nell'istanza per la nomina all'Arbitro Unico rivolta all'III.mo Presidente del Tribunale Civile di Pesaro e contenente anche la sintesi del libello introduttivo, Aset spa rappresentava che il 30.09.2003 la stessa acquisiva l'intero pacchetto della Rincicotti e Orciani s.r.l. con un contratto di cessione

PROCURA AD LITEM
 Io sottoscritto Rincicotti Umberto, in qualità di amministratore della Rincicotti e Orciani s.r.l. delego l'Avv. Stefania Cinus a rappresentare e difendere la stessa in ogni stato e grado del presente giudizio e nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi in garanzia, intervento, opposizione, impugnazione, cautelari, arbitrali e concorsuali, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di redigere qualsiasi atto connesso, compresa la chiamata in causa di terzi, di estendere il contadittorio, di proporre istanze, anche cautelari, domande tanto in via principale che in via riconvenzionale, di deferire e riferire il giuramento, di proporre querela di falso e giudizio di verifica, di operare il disconoscimento di scrittura privata, di farsi sostituire, di transigere, di conciliare sia giudizialmente che stragiudizialmente la lite, di rilasciare quietanze e negoziare titoli di credito, di nominare Procuratori, anche domiciliatari, di farsi sostituire, di eleggere altri domicili, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinunce, nonché di partecipare al tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 c.p.c. operando all'uopo ogni autentica ivi prevista. Il tutto con promessa fin d'ora di ritenere l'operato del nominato Procuratore per rato e valido. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13, legge 196/2003, in tema di privacy, anche con esplicito riferimento alla normativa anticicliaggio e di essere stato reso edotto del fatto che le informazioni ed i documenti consegnati al nominato Procuratore potranno essere dallo stesso e dai suoi Collaboratori e Domiciliatari utilizzati anche in giudizio per il miglior espletamento del mandato. Autorizzo, inoltre, con espresso consenso il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari relativi alla mia persona e dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Patuisco, per il pagamento delle competenze, la tariffa di cui al D.M. 8.4.2004. Dichiaro, infine, ai sensi dell'art. 133, 3° comma c.p.c., di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni, nel corso del presente procedimento e di tutti gli altri giudizi ad esso correlati, al numero di telefax 0721/838140 e all'indirizzo di pec stefaniacinus@pec.ordineavvocatipesaro.it ed eleggo domicilio presso lo Studio di Fano del costituito Procuratore, in Fano, Via Morosi n. 16/A. Fano, li

La firma è autentica
 Avv. Stefania Cinus
 Stefania Cinus

quote che risultava subordinato al perdurare di numerosi vincoli tra cui la permanenza del Sig. Rincicotti Umberto nella sua qualifica di Amministratore, l'assunzione della Sig.ra Orciani Carla con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale impiegata di primo livello del c.c.c.n. l. settore autotrasporto con mansioni direttive e autonomia decisionale e, inoltre, l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Rincicotti Giulia con contratto di secondo livello ed ore pari a 86,6 mensili.

La ricorrente sosteneva poi che in data 30.10.2003 il Sig. Rincicotti Umberto cessava dalla carica di Amministratore e Direttore Tecnico della Rincicotti & Orciani s.r.l. salvo poi essere nuovamente nominato quale consigliere con atto del 26.08.2005 ed essere dichiarato cessato dalla medesima carica il 17.05.2007; nominato nuovamente consigliere il 07.04.2010 sino alla definitiva iscrizione del 24.05.2011 di conferma nella carica di amministratore delegato fino alla revoca, avvenuta in data 11.06.2012. Sostiene Aset spa che durante questo periodo di alternanza nella gestione aziendale andrebbe registrato il perfezionamento, avvenuto da parte di Rincicotti Umberto nella sua qualifica di legale rappresentante pro tempore sin dal luglio del 2007, di un contratto per la fornitura di prestazioni di consulenza, che sarebbe stato poi di fatto implementato con la previsione della erogazione di ulteriori servizi quali l'utilizzo di automezzi per il trasporto di rifiuti e da tutta una serie di attività che finivano per essere di fatto affidate dalla Rincicotti & Orciani a tale "Pulifox" (rivelatasi di proprietà della famiglia di Rincicotti Umberto), sfociato poi in un accordo di collaborazione reciproca siglato in data 01.04.2009 sempre dall'Umberto Rincicotti. Secondo la ricorrente le interferenze tra Pulifox e la Rincicotti & Orciani srl ed il palese conflitto di interessi nel quale si era venuto a trovare il Sig. Rincicotti, Umberto e la società interamente partecipata dall'odierna istante si sono riverberati negativamente sui bilanci della controllata tanto è che, dopo le dimissioni

rassegnate dal Sig. Rincicotti Umberto in data 21.06.2012, il bilancio infrannuale al 31.08.2012 e quello successivo del 30.09.2012 lasciavano già intravedere risultati sostanzialmente molto diversi da quelli sinora realizzati e da quello evidenziato per il periodo terminato al 30.06.2012.

Concludeva pertanto la ricorrente che *"è maturato e si è sviluppato tra la società Rincicotti & Orciani s.r.l., amministrata, coamministrata e comunque – non fosse altro che in virtù della maggiore esperienza nello specifico settore commerciale- di fatto gestita dal Sig. Rincicotti Umberto e la Pulifox s.r.l. (che annoverava ed annovera nella sua compagine societaria lo stesso soggetto e buona parte della famiglia di costui), ha finito per determinare l'insorgere di una inevitabile situazione di concorrenza sleale posto che il Sig. Rincicotti conosceva e tuttora conosce i punti deboli ed i punti di forza della Rincicotti & Orciani s.r.l.; conosce i parametri della stessa; era in grado di indirizzare le scelte della Rincicotti & Orciani e di adattare ad esse quelle della concorrente Pulifox; non di meno conosceva e conosce in maniera capillare l'intera rete di clienti della Rincicotti & Orciani che ha più volte tentato di sviare e sta tuttora sviando in favore di Pulifox.*

Si è dunque configurata, nel caso di specie, la violazione del dovere generale imposto agli amministratori degli artt. 1176 e 2390 c.c. oltre ad essersi prodotto l'illecito sviamento della clientela ex art. 2598, n., 3 c.c. e ad integrarsi un palese conflitto di interessi in capo al Sig. Rincicotti Umberto per aver questi svolto funzioni di amministratore di fatto oltre che di socio maggioritario all'interno della Pulifox in pendenza del rapporto di amministrazione, coamministrazione e/o gestione che lo legava alla società controllata dall'odierna istante.

Sorge, dunque, la legittima pretesa, in capo alla Rincicotti & Orciani s.r.l., di procedere con la presente azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore per ottenere un risarcimento degli ingenti danni patiti, per far

cessare l'operatività dell'illegittimo contratto stipulato dal Sig. Rincicotti Umberto con la Pulifox in palese conflitto di interessi e per ottenere comunque il ristoro del danno derivato dalla generale violazione del dovere di diligenza imposto agli amministratori e di quello generato dallo sviamento di clientela che ha seriamente nuociuto alla Società totalmente compartecipata dall'istante e, quindi, dall'istante stessa".

Con il presente atto, si costituisce il convenuto Sig. Rincicotti Umberto come sopra rappresentato e difeso, il quale, riservandosi di meglio motivare le proprie ragioni e di depositare tutta la documentazione utile dopo la lettura dell'atto introduttivo di controparte, contesta sin da ora le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni della ricorrente tutte, contenute nella sintesi del libello introduttivo proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto per i seguenti

MOTIVI

Come sarà dimostrato nel prosieguo del giudizio, l'azione avversaria è infondata. Nella sintesi del libello introduttivo, la difesa di controparte ricostruisce i rapporti intercorsi con l'odierno resistente a proprio esclusivo uso e consumo. Ma procediamo con ordine, ricostruendo i fatti sulla base della documentazione relativa agli accordi intercorsi fra le parti, con l'obiettivo di fare chiarezza alle omissioni ed inesattezze rappresentate dalla ricorrente.

Con atto notarile del 30.09.2003 Aset Spa diveniva proprietaria esclusiva dell'intero pacchetto societario della Rincotti & Orciani srl, a cui faceva seguito in data 3.10.2003 la cessazione della carica da amministratore del signor Rincicotti Umberto e la nomina ad amministratore unico del signor Rovinelli Renzo, Presidente dell'Aset Spa.

In questa sede, la nuova compagine della Rincicotti & Orciani s.r.l. in persona del nuovo rappresentante legale signor Rovinelli, al fine di garantire la continuità aziendale, siglava con la società Ecogest di Rincicotti Francesca sas, un contratto di consulenza aziendale.

Tale contratto è rimasto attivo sino alla disdetta da parte della Rincicotti & Orciani srl a firma del legale rappresentante signor Casanova, avvenuta in data 31/12/2005.

Nei primi mesi dell'anno 2006 tuttavia, la Rincicotti & Orciani s.r.l. avendo già programmato iniziative per gli anni a venire, chiedeva nuovamente la collaborazione alla Ecogest s.a.s. siglando un contratto con la stessa.

Trascorsi due anni, dall'acquisto della Rincicotti & Orciani s.r.l., e precisamente in data 12/10/2005, la stessa nominava Rincicotti Umberto quale consigliere con poteri di delega per il coordinamento tecnico e organizzativo del personale, programmando l'attività da svolgere e le relative modalità esecutive. Tale ruolo dovrà essere svolto in collaborazione con la ditta Ecogest di Rincicotti Francesca sas con cui la società ha un contratto di collaborazione per lo sviluppo ed il coordinamento dell'attività commerciale.

Ragioni che vanno ben oltre questa sede, inducevano il signor Rincicotti, con missiva datata 28/02/2007, a formulare le proprie dimissioni come consigliere delegato.

Nell'aprile 2009 la società Rincicotti & Orciani srl in persona del legale rappresentante Giovanni Mattioli (e non il signor Rincicotti Umberto, diversamente da quanto affermato da parte avversaria) siglava un accordo di collaborazione con la società Pulifox s.r.l., in persona del legale rappresentante Rincicotti Francesca, che opera nella zona del Montefeltro e con l'obiettivo di offrire una maggiore copertura del servizio ai propri utenti, stante la maggiore capacità organizzativa della stessa.

Con tale contratto si voleva garantire una migliore funzionalità del servizio con la possibilità di utilizzo anche dei mezzi della stessa Pulifox.

Con la stipula del contratto con Pulifox si risolveva definitivamente, con accordo delle parti, il contratto della Ecogest s.a.s.

Successivamente, e precisamente il 07/04/2010, al signor Rincicotti Umberto veniva nuovamente conferita dal Consiglio di Amministrazione la carica di amministratore delegato *con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con particolare riferimento alla direzione tecnica dell'attività sociale, escluso, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, espressamente il potere di effettuare acquisti e pagamenti di valore superiore ad € 2.500,00 per ogni singola operazione*. E ciò fino al 06/04/2012 quando Rincicotti Umberto, deluso e amareggiato per la situazione che si era venuta a creare, comunicava le proprie dimissioni.

Oggi, trascorsi ben 10 anni dalla cessione delle quote sociali in cui si sono susseguiti periodi alternati di nomine da consigliere di Rincicotti Umberto e rapporti di collaborazione sottoscritti e pertanto, autorizzati dalla proprietà, parte avversaria, si accorge che forse il ruolo di Rincicotti Umberto poteva essere in conflitto di interessi, anzi intenzionalmente avrebbe sviato la clientela dalla Rincicotti e Orciani srl.

Nulla di più fantasioso. Infatti ad avviso di questa difesa non pare proprio che il comportamento posto in essere da Rincicotti Umberto possa configurare la fattispecie di concorrenza, se questa debba essere intesa come "uno stato perdurante di operazioni compiute dall'amministratore in concorrenza con la società, operazioni condotte con sistematicità e con preordinazione e dalle quali risulti chiaro e inequivocabile l'intento di "surrogarsi" alla società stessa".

I due contratti di fornitura legittimano e autorizzano il rapporto di collaborazione tra le due società, e venivano sottoscritti in un tempo in cui non potevano

sussistere conflitti di interesse in quanto il signor Rincicotti Umberto non rivestiva alcun ruolo nella proprietà di Aset spa. Inoltre, tale collaborazione è stata richiesta sin dall'atto di cessione quote della Rincicotti & Orciani srl direttamente dall'Aset spa e ciò, come più volte ribadito dalla stessa, era indispensabile per garantire la continuità aziendale sfruttando l'esperienza di chi per anni ha consentito lo sviluppo economico della società.

Senza trascurare un altro fatto altrettanto rilevante: tutto l'operato di Rincicotti Umberto, nel ruolo di amministratore prima e consigliere poi, non è mai stato oggetto di contestazione da parte del Consiglio di Amministrazione, né alcun addebito in tal senso gli venne mai mosso. Diversamente è stato sempre il signor Rincicotti Umberto a rassegnare le proprie dimissioni non essendoci mai stata alcuna delibera del Consiglio di Amministrazione che disponesse la sua revoca per aver attuato una concorrenza sleale.

Anzi, le ripetute nomine a consigliere delegato da parte di Aset Spa, implicitamente, hanno ratificato, qualora ce ne fosse stato bisogno, l'intero operato di Rincicotti.

La nuova proprietà della Rincicotti & Orciani srl è sempre stata a conoscenza della compagine sociale della Pulifox e della Ecogest, ciò nonostante, o forse proprio per questo, venivano sottoscritti i contratti di collaborazione.

Ancora. Le perdite lamentate da parte avversaria, ben 5 anni dopo la cessione delle quote sociali, e precisamente dall'anno 2008 al 2011 si riferiscono ad un periodo storico in cui il signor Rincicotti Umberto non è stato né amministratore né consigliere delegato. Se non nell'ultimo anno, quando con delibera del Consiglio di Amministrazione e quindi di Aset Spa, in data 7.04.2010 gli veniva conferita la carica di consigliere delegato fino all'aprile 2012. Tali perdite derivavano piuttosto da una non efficiente gestione e organizzazione interna della società che poi si riversavano nell'inefficienza del servizio, tanto che la Rincicotti

& Orciani, cosciente di tale carenza organizzativa, si è avvalsa della collaborazione di Ecogest prima e di Pulifox poi per garantire una migliore prestazione ai propri clienti.

Lo attesta la documentazione contabile della Pulifox s.r.l., che verrà depositata nel prosieguo del giudizio, dalla quale si potrà evincere che per i servizi resi sulla zona di Fano la stessa fatturava solamente alla Rincicotti & Orciani s.r.l. e ciò in virtù del contratto in essere fra le parti.

Piuttosto, dalla documentazione contabile della Pulifox, risulta invece che la stessa Pulifox ha ceduto il servizio delle ispezioni fognarie della propria clientela della zona del Montefeltro alla Rincicotti & Orciani srl, facendo lievitare il fatturato della stessa.

Infine, qualora ce ne fosse bisogno, pare doveroso a questa difesa contestare la richiesta formulata in questa sede per ottenere la risoluzione del contratto di collaborazione tra la Rincicotti & Orciani s.r.l. e la Pulifox s.r.l. non essendo legittimato il Sig. Rincicotti Umberto ad agire per conto della stessa. Inoltre non può essere estesa la clausola compromissoria che ha data inizio alla presente procedura arbitrale per decidere in merito ad una eventuale risoluzione contrattuale.

Senza trascurare poi, l'incessante riflesso mediatico della questione, che ha turbato, non poco, tutti i componenti della famiglia Rincicotti per troppi anni, anche in tempi non sereni per il signor Rincicotti Umberto e con un ingente danno morale alla sua immagine e professionalità che si quantifica complessivamente in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.

Alla luce pertanto di quanto sinora dedotto, rappresentato e spiegato, emerge palesemente come tale giudizio di responsabilità nei confronti della persona del signor Rincicotti sia del tutto infondato, inopportuno e pretestuoso.

Tutto ciò premesso, il signor Rincicotti Umberto, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Arbitro Unico Voglio accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **in via principale** respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate e illegittime in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa
- **Nel merito** condannare la società Aset Spa al risarcimento del danno che si quantifica in € 400.000,00 (quattrocentomila/00) o in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. a favore del signor Rincicotti Umberto
- Con vittoria di spese, funzioni e onorari.

Con riserva di dedurre ulteriormente tutte le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni anche mediante produzione documentale a seguito della lettura delle difese avversarie

Si deposita:

1. Visura storica Rincicotti & Orciani s.r.;
2. Protocollo d'intesa tra Rincicotti & Orciani srl ed Ecogest sas;
3. Comunicazione di Ecogest del 09.02.2005;
4. Contratto di consulenza tra Rincicotti & Orciani srl e Ecogest sas;
5. Comunicazione di Ecogest sas del 21/11/2008;
6. Scrittura privata tra Pulifox srl e Rincicotti & Orciani srl.

Fano li, 8 febbraio 2013

Avv. Stefania Cirrus

